REGOLAMENTO (CEE) N. 507/82 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1982

relativo al proseguimento delle azioni ai sensi del regolamento (CEE) n. 1993/78 per la promozione dello smercio di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 857/81 [2], in particolare l'articolo 4,

considerando che le azioni avviate nel settore della promozione dello smercio in conformità del regolamento (CEE) n. 1993/78 della Commissione, del 18 agosto 1978, relativo a misure volte ad incrementare l'impiego e il consumo di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Comunità con l'ausilio di consulenti tecnici e/o commerciali [3], e proseguite dal regolamento (CEE) n. 2937/79 [4], si sono rivelate efficaci ai fini dell'ampliamento dei mercati lattiero-caseari all'esterno della Comunità; che è pertanto opportuno proseguirle per un certo periodo di tempo;

considerando che occorre pertanto invitare nuovamente le organizzazioni aventi le qualifiche e l'esperienza necessarie a presentare proposte in merito ad azioni che esse intendano intraprendere;

considerando che, per quanto riguarda le altre modalità, le disposizioni dei regolamenti anteriori possono essere sostanzialmente riconfermate, tenendo in debito conto l'esperienza acquisita in materia;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle condizioni previste dal presente regolamento sono incentivate azioni intese ad incrementare e a migliorare l'impiego e il consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Comunità mediante azioni pubblicitarie e promozionali delle vendite al fine di ampliare gli scambi della Comunità con i paesi terzi interessati.

2. Non sono prese in considerazione le azioni che possono pregiudicare gli scambi di prodotti lattiero-caseari già in atto con il paese interessato.

3. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono imputabili solo se eseguite dopo il 31 marzo 1982; esse devono essere ultimate entro e non oltre il 31 marzo 1984.

4. Il termine di esecuzione fissato al paragrafo 3 non esclude che, successivamente, si possa concordare una proroga, qualora l'interessato, prima della scadenza del suddetto termine, inoltri un'apposita richiesta alla Commissione comprovante l'impossibilità di rispettare il termine originariamente previsto a causa di circostanze imprevedibili che non gli sono imputabili.

Articolo 2

1. Le azioni pubblicitarie e promozionali di cui all'articolo 1, paragrafo 1:

a) sono proposte da organizzazioni aventi la loro sede nella Comunità che rappresentano il settore lattiero in uno o più Stati membri o nella Comunità;

b) sono eseguite, per quanto possibile, dall'organizzazione che le propone; qualora tale organizzazione debba ricorrere a subappaltanti, la proposta contiene una domanda di deroga debitamente motivata;

c) devono:

— utilizzare gli strumenti pubblicitari più adatti a garantire la massima efficacia dell'azione intrapresa;

— tener conto delle condizioni specifiche della commercializzazione e del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari della Comunità sul mercato del paese terzo interessato;

— avere carattere generale e, in particolare, non essere orientate in funzione di marche commerciali;

— promuovere il consumo di prodotti lattiero-caseari della Comunità (senza menzionare il paese o la regione di fabbricazione); tuttavia, tale condizione non viene applicata ai prodotti la cui fabbricazione è tipica di una determinata regione;

— non sostituire azioni analoghe, ma, eventualmente, ampliarle.

[1] GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
[2] GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 16.
[3] GU n. L 230 del 22. 8. 1978, pag. 8.
[4] GU n. L 334 del 28. 12. 1979, pag. 19.

2. Le organizzazioni interessate devono offrire adeguate garanzie circa la tutela degli interessi degli scambi comunitari di prodotti lattiero-caseari col(coi) paese(i) interessato(i).

3. La partecipazione finanziaria della Comunità è limitata al 70 % delle spese derivanti da azioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, qualora la proposta sia stata presentata da uno o due Stati membri, e all'80 % delle spese, qualora si tratti di azioni attuate da organizzazioni di più di due Stati membri.

Articolo 3

1. Gli interessati definiti all'articolo 2, paragrafo 1, sono invitati a trasmettere all'autorità competente designata dal proprio Stato membro, in appresso denominata « organismo d'intervento », proposte particolareggiate in ordine alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Le proposte devono pervenire all'organismo d'intervento interessato anteriormente al 1° maggio 1982.

3. Per quanto riguarda le altre modalità per la presentazione delle proposte, si rimanda all'avviso pubblicato dagli organismi d'intervento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 54 del 13 marzo 1981, pag. 7.

4. Entro venti giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, l'organismo d'intervento :

a) esamina la forma e il contenuto delle proposte ricevute, con le eventuali aggiunte,

b) trasmette alla Commissione le proposte, accompagnate da un parere motivato.

Articolo 4

1. La proposta deve contenere :

a) il nome e l'indirizzo dell'interessato ;

b) la descrizione particolareggiata delle azioni proposte con l'indicazione dei termini di esecuzione, dei risultati previsti e dei terzi che eventualmente partecipano all'azione ;

c) il prezzo netto offerto per tali azioni, espresso nella moneta dello Stato membro nel cui territorio è stabilito l'interessato, con l'indicazione della ripartizione di detti importi fra le singole voci, nonché del relativo piano di finanziamento ;

d) le modalità di pagamento auspicate per quanto riguarda il contributo comunitario (articolo 7, paragrafo 1, lettera a) o b) ;

e) l'ultima relazione sull'attività disponibile.

2. Una proposta è valida soltanto :

a) se è presentata da un interessato che adempia le condizioni definite all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 ;

b) se è accompagnata da una dichiarazione con la quale l'interessato s'impegna a rispettare le disposizioni del presente regolamento nonché quelle che figurano nel disciplinare di cui all'articolo 6.

Articolo 5

1. Previo esame delle proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68, la Commisione conclude i contratti per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, con gli interessati le cui proposte sono prese in considerazione.

Prima della conclusione di un contratto può essere chiesto all'interessato di fornire informazioni e/o precisazioni supplementari sulla sua proposta.

2. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo d'intervento del seguito riservato alla sua proposta.

Articolo 6

1. In caso di accettazione di una proposta in conformità dell'articolo 5, la Commissione redige, in almeno tre esemplari, un disciplinare, che è firmato dall'interessato.

2. Il disciplinare forma parte integrante del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e

a) reca le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o vi fa riferimento ;

b) completa eventualmente tali indicazioni con condizioni supplementari risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma.

3. La Commissione trasmette un esemplare del contratto e del disciplinare all'organismo d'intervento, il quale vigila sull'osservanza delle condizioni concordate, mediante controlli sul posto nella Comunità.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento versa all'interessato, secondo quanto indicato nella sua proposta :

a) un solo acconto, pari al 60 % del contributo comunitario concordato, nel termine di sei settimane dalla firma del contratto e del disciplinare, o

b) quattro acconti di uguale importo, pari ognuno al 20 % del contributo comunitario concordato, ad intervalli di quattro mesi ; il primo di questi acconti sarà pagato nel termine di sei settimane dalla firma del contratto e del disciplinare.

Tuttavia, durante l'esecuzione di un contratto l'organismo d'intervento può:

— dilazionare il pagamento di un acconto qualora constati, segnatamente in occasione dei controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 3, anomalie nell'esecuzione delle azioni in causa o un considerevole intervallo tra la data prevista per il pagamento dell'acconto e la data in cui l'interessato procederà effettivamente alle spese previste;

— anticipare il pagamento di un acconto, in casi eccezionali, e previo accordo della Commissione, su domanda debitamente motivata dell'interessato, qualora quest'ultimo debba effettuare una parte considerevole delle sue spese ad una data che risulti sensibilmente anteriore a quella prevista per il pagamento del contributo comunitario a tali spese.

2. Il versamento di ogni acconto è subordinato alla costituzione presso l'organismo d'intervento di una cauzione pari all'importo dell'acconto stesso, maggiorato del 10 %.

3. Lo svincolo delle cauzioni e il versamento del saldo da parte dell'organsimo d'intervento sono subordinati alle seguenti condizioni:

a) l'organismo d'intervento constata che l'interessato ha adempiuto gli obblighi stabiliti nel disciplinare;

b) la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è trasmessa alla Commissione e all'organismo d'intervento, il quale verifica le indicazioni in essa contenute.

Tuttavia, il saldo può essere pagato su richiesta debitamente motivata dell'interessato e dopo che sia stata effettuata l'azione e che sia stata presentata la relazione di cui all'articolo 8, sempreché siano state costituite adeguate cauzioni per coprire l'importo complessivo del contributo comunitario, maggiorato del 10 %.

c) l'organismo d'intervento constata che l'interessato, o un terzo nominato nel contratto, ha versato il proprio contributo per lo scopo previsto.

4. Se le condizioni previste dal paragrafo 3 non sono soddisfatte, le cauzioni sono incamerate. In tal caso, il relativo importo è detratto dalle spese dichiarate al FEAOG, sezione garanzia, segnatamente da quelle risultanti dalle misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Articolo 8

Ogni interessato cui sia stata affidata l'esenzione delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, trasmette all'organismo d'intervento competente, al più tardi tre mesi dall'esecuzione delle azioni in questione e comunque anteriormente al 1° luglio 1984, una relazione sull'impiego dei fondi comunitari concessi e sui risultati ottenuti, in particolare sull'andamento dello smercio di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria. Trasmette nello stesso tempo alla Commissione la parte della relazione riferentesi ai risultati delle misure in questione.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione